

## APPELLO 2006/29

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Osvaldo Magnaghi (Presidente), Giorgio Ballerini Giacometti, Gianfranco Lodoli, Eugenio Torre membri effettivi, Giuseppe Russo, Adolfo Villani (supplenti) e con Marco Alberti e Nicola Vescia uditori, ha emesso la seguente decisione sull'appello proposto nei termini da barca "Aria" ITA-443 avverso la decisione emessa il 12 novembre 2006 dal Comitato Unico della manifestazione denominata Campionato Zonale Classe J24, organizzato dal Club Nautico Arzachena nelle giornate del 21/22 ottobre 2006, a seguito di richiesta di riparazione presentata da barca "Botta Dritta" ITA-460.

Si premette che al termine della regata in epigrafe il Comitato Unico emetteva una classifica che vedeva al 1° posto ITA-443 con i piazzamenti 2°, 2°, 1° ed al 2° posto ITA-460 con i piazzamenti 3°, 1°, 1°.

ITA-460 presentava una richiesta di riparazione perché, a suo avviso, il Comitato non aveva applicato la regola [A8](#) "parità in una serie".

Il Comitato esaminava la domanda di riparazione nelle udienze del giorno 22 ottobre e del 12 novembre 2006 ed accertava:

- che la regata era disciplinata dalle regole come al punto 4 del bando di regata;
- che le istruzioni non modificavano le regole, secondo quanto prescritto dalla regola [86.1](#), e che in conseguenza ai fini della classifica rimaneva in vigore la regola [A8](#);
- che la frase "in caso di parità" al punto 20 delle istruzioni si riferiva alla parità non risolta, in applicazione alla regola [A8](#).

Ciò posto, il Comitato accoglieva la richiesta di riparazione e, "in applicazione delle RRS [86.1\(b\)](#) e [A8.1](#)", risolveva la parità a favore di ITA-460 per i due primi posti da questa ottenuti nelle prove effettuate e valide ai fini della classifica finale.

Avverso questa decisione ITA-443 ha proposto appello, evidenziando::

- che la richiesta di riparazione era stata presentata oltre il tempo limite (punto 19.2 delle istruzioni);
- che la richiesta di riparazione era stata esaminata da due ufficiali di regata anziché tre ([corsivo F.I.V. alla regola 90](#));
- che non gli era stato concesso un ragionevole tempo per la difesa;
- che era stato presente in udienza un componente del Comitato di Regata, in violazione [dell'appendice M](#) (Raccomandazioni per i Comitati per le Proteste);
- che il punteggio andava calcolato con il "sistema minimo";
- che in caso di parità valeva il piazzamento nell'ultima prova.

Nelle sue osservazioni il Presidente del Comitato metteva in rilievo:

- di aver concesso la proroga del tempo limite per la presentazione delle proteste (regola [61.3](#)) in considerazione della distanza tra la località dell'ormeggio delle barche e la sede del Circolo;
- di aver considerato una possibilità e non un obbligo le norme che riguardano la composizione del Comitato giudicante e la presenza nello stesso di un componente nel Comitato di Regata;
- di aver applicato correttamente la regola [A8](#) per risolvere la parità.

Ha inviato la memoria finale barca ITA-443, ribadendo quanto già dichiarato in appello.

Ugualmente barca ITA-460 ha inviato una nota difensiva, contestando le argomentazioni dell'appellante.

La Giuria d'Appello deve rilevare che:

a) la regata di Campionato Zonale di classe riconosciuta dall'I.S.A.F. può essere equiparata a quelle previste dal punto 2.4 della Normativa Federale per l'attività agonistica 2006 del gruppo di Lavoro ufficiali di Regata "Campionati e regate zonali d'interesse federale" ove è prescritta la presenza di un Comitato Unico e di almeno tre Ufficiali di Regata;

b) è stata omessa la compilazione del “verbale guida per lo svolgimento delle udienze”, obbligo sancito dal corsivo F.I.V. alla regola [63.6](#), per cui nessuna verbalizzazione dell’udienza è giunta agli atti di questa Giuria;

e) [l'Appendice M](#) “Raccomandazioni per i Comitati per le Proteste” richiamata dall’appellante, contiene solo consigli e quindi può non essere vincolante per i Comitati;

d) fu sicuramente irrituale la sospensione dell’udienza per ben 20 giorni, senza tener conto che le manifestazioni sportive richiedono rapidità e certezza di risultati;

e) il Presidente del Comitato incorse in grave scorrettezza, avendo richiesto un parere personale al Presidente della Giuria d’Appello, senza specificare che lo avrebbe utilizzato per assumere la decisione di una domanda di riparazione passibile di impugnazione, parere che poi portò a conforto della propria decisione (vedi comunicazione dell’ 11 novembre alle parti e ad altri enti);

(f) la decisione del 12 novembre 2006 fu assunta dopo che il giorno precedente il Presidente del Comitato aveva inviato la comunicazione con la quale aveva anticipato la decisione del Comitato stesso (vedi punto e).

Per questi motivi la Giuria d’Appello decide:

- di rinviare al 1° grado, tenuto conto di quanto innanzi evidenziato alle lettere e) ed f), rimettendo ad altro Comitato per le Proteste l’istruttoria e la decisione sulla richiesta di riparazione proposta da ITA 460;

- di trasmettere gli atti al Presidente della 3° Zona F.I.V. affinché, attraverso gli organi a ciò preposti, provveda a nominare un nuovo Comitato che riconvochi le parti interessate, tenga una nuova udienza e deliberi nel rispetto delle regole;

- di disporre la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Così deciso in Genova il 16 febbraio 2007

Il Presidente estensore

Oswaldo Magnaghi